



ISTITUTO COMPrensIVO STATALE FOSCOLO – BAGNARA CALABRA
Scuola Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I Grado CF: 92034120805
CM: RCIC84300P CU: UFOSMA

Corso Vittorio Emanuele II – 89011 Bagnara Calabria (RC) Tel. 0966/371202 e-mail:
rcic84300p@istruzione.it PEC: rcic84300p@pec.istruzione.it Sito Web: www.icbagnara.edu.it

Prot. n. 836/VII.7

Bagnara Calabria, 07/02/2022

Alle Famiglie delle Alunne e degli Alunni
Al Personale Docente
Al Personale non Docente
Istituto Comprensivo
Loro sedi
ATTI
DSGA
SITO

OGGETTO: Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo. Indicazioni operative e riallineamento disposizioni prima del 05/02/2022.

Facendo seguito alla nostra precedente nota protocollo 799 del 05/02/2022 già diramata e pubblicata sul sito istituzionale, viene integrata e completata con la presente sempre in attesa di eventuale Circolare Ministeriale di recepimento ed esecuzione con indicazioni operative ed applicative del D. L. 4 febbraio 2022, n. 5.

Durata certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta somministrazione della dose di richiamo della vaccinazione anti-SARS-CoV-2 o di avvenuta guarigione da COVID-19.

- 1) La certificazione verde per coloro che hanno completato il ciclo con la dose di richiamo (3 dosi) ha validità a far data dalla medesima somministrazione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo;
- 2) A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, è rilasciata la certificazione verde COVID-19 che ha validità di sei mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione.
- 3) A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 a seguito del ciclo vaccinale primario (2 dosi) o della somministrazione della relativa dose di richiamo (3 dosi), è rilasciata la certificazione verde COVID-19 che ha validità a decorrere dall'avvenuta guarigione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo.

Gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema scolastico.

Per il personale scolastico resta valida l'applicazione del regime dell'auto-sorveglianza e uso mascherine FFP2 nella gestione dei contatti stretti tra gli alunni a seguito della positività all'infezione da-SARS-CoV-2.

Per gli alunni si applicano le seguenti misure:

Scuola dell'infanzia

Fino a **quattro casi di positività** accertati tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l'attività educativa e didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla

data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di esito positivo non si rientra in classe avvisando la scuola della avvenuta positività.

Con cinque o più casi di positività accertati nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative attività per una durata di cinque giorni. La sospensione delle attività didattiche avviene se l'accertamento del quinto caso di positività si verifica entro i cinque giorni dalla conferma del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico. **REGIME SANITARIO:** Quarantena precauzionale per i primi cinque giorni, che ha termine con un tampone negativo prima del rientro a scuola.

Scuola primaria

Fino a quattro casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di esito positivo non si rientra in classe avvisando la scuola della avvenuta positività.

Con cinque o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di aver effettuato la prima dose di vaccino e di seguito essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di aver completato il ciclo vaccinale primario (2 dosi) da meno di centoventi giorni, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato al COVID-19 su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

Per gli altri alunni si applica la didattica a distanza per la durata di cinque giorni ed il seguente regime sanitario: quarantena precauzionale per i primi cinque giorni, che ha termine con un tampone negativo prima del rientro a scuola. Per i successivi cinque giorni dopo il rientro dalla quarantena gli alunni dai sei anni in su indossano la mascherina FFP2.

Scuola secondaria di primo grado

Con un caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19.

Con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di aver effettuato la prima dose di vaccino e di seguito essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di aver completato il ciclo vaccinale primario (2 dosi) da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo ove prevista, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori.

Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni ed il seguente regime sanitario: quarantena precauzionale per i primi cinque giorni, che ha termine con un tampone negativo prima del rientro a scuola. Per i successivi cinque giorni dopo il rientro dalla quarantena gli alunni dai sei anni in su indossano la mascherina FFP2.

Per la scuola primaria e secondaria si ricorre alla didattica digitale integrata se l'accertamento rispettivamente del quinto e del secondo caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.

E' bene precisare che l'aggiornamento sulle misure di quarantena e auto-sorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS CoV 2, da applicare sia agli alunni sia al personale scolastico interessato, è stato definito con circolare del Ministero della salute del 4 febbraio 2022 e che di seguito si riporta:

*“Fatta salva la disposizione dell'auto-sorveglianza per coloro che hanno ricevuto la dose booster o che hanno completato il ciclo vaccinale primario entro 120 giorni, o che sono guariti entro 120 giorni o che sono guariti dopo il completamento del ciclo primario, **per tutte le altre fattispecie la quarantena per contatto stretto è pari a 5 giorni con test antigenico o molecolare negativo all'uscita.***

Le indicazioni alla misura di quarantena per le seguenti categorie sono, pertanto, aggiornate come di seguito riportato:

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

Per i seguenti contatti:

1. soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni

2. soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo, si applica la misura di quarantena della durata di 5 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo, la cui cessazione è condizionata all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di tale periodo. Se durante il periodo di quarantena si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2 è raccomandata l'esecuzione immediata di un test diagnostico. Inoltre, è fatto obbligo indossare i dispositivi di protezione FFP2 per i cinque giorni successivi al termine del periodo di quarantena precauzionale.

Per i contatti stretti asintomatici che:

- *abbiano ricevuto la dose booster, oppure*
- *abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure*
- *siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, oppure*
- *siano guariti dopo il completamento del ciclo primario non è prevista la quarantena e si applica la misura dell'auto-sorveglianza della durata di 5 giorni. E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.*

Alle luce delle innovazioni apportate dal decreto legge n.5/2022 in vigore dal 5 febbraio i genitori/esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni coinvolti nei tracciamenti, individuati contatti stretti secondo le succitate previsioni (regime di quarantena precauzionale della durata di 5 giorni), per la riammissione in classe dovranno contattare il proprio pediatra di libera scelta o medico di medicina generale perché rilasci idonea prescrizione medica per l'effettuazione del test gratuito presso una farmacia aderente al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, sottoscritto dal Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19 d'intesa con il Ministro della Salute (nota generale del Figliuolo del 28 Gennaio 2022).

Riammissione a scuola

La riammissione in classe dei soggetti in regime di isolamento o quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

La verifica/dimostrazione dei requisiti idonei alla didattica in presenza ed allo stato vaccinale è in capo alle famiglie attraverso presentazione ai docenti della prima ora di documentazione cartacea, nelle more dell'adeguamento della piattaforma all'allineamento della validità dei green pass alle disposizioni su indicate. Resta fermo, in ogni caso, **il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.**

Stante quanto sopra, le disposizioni sanitarie emanate dal Dipartimento di Prevenzione Territoriale e dall'USCA di Reggio Calabria a seguito di casi di positività accertati in ambito scolastico e recepite dalla scuola fino alla data del 04/02/2022, sono ridefiniti in relazione a quanto previsto dalla nuova norma e in particolare dall'art. 6 comma 6.

Quindi, tutti i provvedimenti emessi dalla scrivente istituzione scolastica in data antecedente al suddetto decreto e che risultano ancora aperti, si devono intendere decaduti, come appreso per le vie brevi dal Dipartimento di Prevenzione Territoriale di Reggio Calabria.

Pertanto, per tutte le classi sottoposte in regime di auto-sorveglianza con sospensione delle attività didattiche in presenza in attesa di esecuzione del tampone diagnostico (T0/T5) e/o in quarantena con esecuzione tampone al decimo giorno, questa Istituzione dispone il rientro a scuola in data 07/02/2022 con l'utilizzo della mascherina FFP2 se sia già superato il quinto giorno di sorveglianza sanitaria e si sia in possesso di un tampone eseguito con esito negativo e da consegnare in formato cartaceo al docente della prima ora.

Sicuro nella fattiva, sperimentata e consolidata collaborazione di tutti e di ciascuno per il raggiungimento del comune obiettivo, continuare a stare a scuola in piena sicurezza, porgo cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Giuseppe Romeo

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93)